

RIFORMA FISCALE/Il meccanismo correttivo della detrazione nel dlgs varato dal governo

DS6901

DS6901

Iva, addio rettifica cumulativa

Se muta il regime fiscale adottato o il tipo di attività svolta

DI FRANCO RICCA

Rettifica della detrazione dell'Iva più leggera. In caso di mutamento del regime fiscale adottato o della tipologia dell'attività esercitata, che comporti una diversa misura del diritto alla detrazione, il contribuente non dovrà più effettuare la rettifica cumulativa e anticipata per tutti i beni e servizi "in giacenza", ma dovrà procedere alla rettifica analitica in relazione all'utilizzazione dei singoli beni e servizi. Per i beni ammortizzabili, quindi, l'entità della rettifica sarà determinata annualmente, per la quota di competenza (un quinto o un decimo), e non complessivamente per le quote mancanti al compimento del periodo di sorveglianza. L'importante novità è contenuta nello schema di dlgs approvato ieri dal consiglio dei ministri, che prevede infatti l'abrogazione del comma 3 dell'art. 19-bis.2 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633.

Questa disposizione, derogando sostanzialmente alle modalità di rettifica della detrazione dettate ai primi due commi dello stesso articolo per il caso di mutamento di destinazione dei beni e servizi, contempla una particolare modalità di rettifica nell'ipotesi di mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività, che comportino la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata: in tale ipotesi, la disposizione prevede che "la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da

quello della loro entrata in funzione" (nove anni qualora si tratti di beni immobili).

In tali ipotesi, per esempio il passaggio dal regime Iva ordinario a quello speciale per l'agricoltura, oppure da un'attività totalmente imponibile a una totalmente esente, il contribuente è quindi tenuto a rettificare la detrazione operata al momento dell'acquisto, in un'unica soluzione, con riguardo "a tutti i beni o servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati nell'attività...esistenti nel momento in cui si verificano" i predetti eventi di carattere generale, senza attendere l'effettiva utilizzazione di detti beni e servizi (circolare ministero finanze n. 328 del 24 dicembre 1997).

Relativamente ai beni ammortizzabili, l'entità di tale rettifica cumulativa corrisponderà a tanti quinti (o decimi, per gli immobili) dell'imposta originariamente detratta (o non detratta, nel caso di passaggio da un regime senza diritto a detrazione ad un regime con diritto a detrazione) quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio (o del decennio) di vigilanza, anziché per un quinto (o un decimo) dell'imposta stessa come invece previsto dal comma 2 per il caso di mutamento di destinazione del cespite.

L'esecuzione della rettifica cumulativa prevista dal comma 3, come osserva la citata circolare, rende necessaria, da parte del contribuente "la redazione di una apposita documentazione...nella quale indicare distintamente per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale. L'Iva relativa a detti beni va determinata mediante il raffronto, fino all'esaurimen-

to, con le fatture d'acquisto più recenti".

Naturalmente, questo particolare meccanismo implica che, nel caso di ulteriore mutamento di regime fiscale, rilevante ai fini del diritto alla detrazione, il contribuente dovrà eseguire una nuova rettifica, di segno contrario, in relazione ai beni e servizi per i quali abbia eseguito la precedente rettifica, se ancora "giacenti" all'atto del nuovo mutamento.

L'abrogazione del comma 3, prevista dal provvedimento in via di definizione, implicherebbe pertanto che, anche in relazione al verificarsi degli eventi generali ivi indicati, la rettifica della detrazione si eseguirebbe in modo analitico, per ciascun bene o servizio, in relazione al (e in conseguenza del) mutamento di utilizzazione, secondo le disposizioni del comma 1 (beni non ammortizzabili e servizi) e del comma 2 (beni ammortizzabili) dell'art. 19-bis.2. Per questi ultimi beni, quindi, la rettifica sarebbe eseguita, in ciascun anno e fino al compimento del periodo di vigilanza, per la quota dell'imposta riferibile all'anno stesso (un quinto o un decimo), mentre l'obbligo di rettifica cumulativa per gli anni mancanti rimarrebbe soltanto nel caso di cessione del bene nel corso del suddetto periodo, ai sensi del comma 6.

E' da osservare che la novità dovrebbe riflettersi, per coerenza sistematica, anche in relazione alla rettifica in caso di adozione o abbandono del regime forfettario, mediante un'interpretazione adeguatrice dell'art. 1, comma 61 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che del resto richiama genericamente l'art. 19-bis.2 del dpr n. 633/1972, e non il comma 3.

© Riproduzione riservata





La rettifica è eseguita ai beni ed ai servizi non ancora ceduti